

Bruxelles, 2.9.2024  
COM(2024) 392 final

ANNEXES 1 to 2

**ALLEGATI**

**della**

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca**

## ALLEGATO I

I. L'allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

(1) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 2</b>			
Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	4 519	(1)(3)	TAC analitico
Portogallo	4 930	(1)(3)	
Unione	9 449	(1)(2)(3)	
TAC	9 449	(1)(2)(3)	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2) Condizione speciale: Di cui fino a 969 tonnellate possono essere prelevate nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa (ANE/\* 09AW):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	5°30'00"W
2	36°00'00"N	11°00'00"W
3	37°01'20"N	8°59'47"W

(3) Condizione speciale: di cui i seguenti quantitativi, oltre al quantitativo di cui alla nota 2 e dopo aver utilizzato pienamente tale quantitativo, possono essere prelevati nella zona di cui alla nota 2 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024 (ANE/\* 09AW2). È vietato lo scambio di tali quantitativi tra gli Stati membri.

Spagna	1 926
Portogallo	2 102
Unione	4 028

"

(2) le tabelle 18 e 19 sono sostituite dalle seguenti:

"

<b>Tabella 18</b>			
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	97	(1)	TAC analitico
Francia	11	(1)	
Unione	108	(1)	
TAC	108	(1)	

(1) A decorrere dal 1° ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/\*08C-BC).

**Tabella 19**

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	128	(1)(2)	TAC analitico
Portogallo	4	(1)(2)(3)	
Unione	132	(1)(2)	
TAC	132	(1)(2)	

- (1) A decorrere dal 1° ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/\*9/3411-BC).
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/\*08C.).
- (3) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).\*
- \* A decorrere dal 1° ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/\* 93411P-BC).

"

II. L'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

(1) la tabella 33 è sostituita dalla seguente:

"

**Tabella 33**

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 154		TAC analitico
Francia	931		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	2 085		
TAC	2 175		

"

(2) la tabella 38 è sostituita dalla seguente:

"

**Tabella 38**

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 872		TAC analitico
Francia	10 419		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	12 291		
TAC	12 906		

"

(3) la tabella 56 è sostituita dalla seguente:

"

**Tabella 56**

Specie:	Nasello	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e
---------	---------	-------	-----------------

<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8ABDE.)
Belgio	12 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Spagna	8 359	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	18 771	
Paesi Bassi	24 <sup>(1)</sup>	
Unione	27 166	
TAC	27 532	

<sup>(1)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/\*57-14)

Belgio	2
Spagna	2 454
Francia	4 418
Paesi Bassi	7
Unione	6 881

"

(4) la tabella 121 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 121</b>		
Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona: 8c (JAX/08C.)
Spagna	1 889 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Francia	31 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	177 <sup>(1)(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	1 996 <sup>(1)</sup>	
TAC	2 097	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/\*09.).

"

## ALLEGATO II

Nell'allegato IA, parte E, del regolamento (UE) 2023/194, la tabella relativa all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 9 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Occhialone		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona 9 (SBR/09-)
	<i>Pagellus bogaraveo</i>			
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Spagna	88	88 <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 <sup>(1)</sup>	
Portogallo	24	24 <sup>(2)</sup>		
Unione	112	112 <sup>(2)</sup>		
TAC	114	114 <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Si applica solo nel 2024.			
<sup>(2)</sup>	A decorrere dal 1° ottobre 2024, non sono effettuate catture di occhialone nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa:			
	Punto	Latitudine	Longitudine	
	1	36°10'00"N	11°00'00"W	
	2	36°10'00"N	5°53'17"W	
	3	36°00'00"N	11°00'00"W	

"